




ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "Angelo Battelli"

Scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via della Maternità n. 46 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) – Telefono 0541/920068 - 846520

Cod. Mecc. RNIC811008 – C.F. 80008010417 – C.U.U. UFQWDK

Sito www.icbattelli.edu.it – E-mail rnrc811008@istruzione.it / rnrc811008@pec.istruzione.it



Circ. n. 137

Novafeltria, 22 maggio 2024

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "A. BATTELLI"-NOVAFELTRIA
Prot. 0003749 del 22/05/2024
V (Uscita)

A:
Consiglio di Istituto
Famiglie
Docenti
D.S.G.A
Personale ATA
Sito WEB di Istituto
Amministrazione trasparente

OGGETTO: informativa sulle assenze derogabili ovvero non computabili ai fini della validità anno scolastico approvate dal Collegio Docenti, su proposta del D.S., con delibera n.2 del 27.02.2023. Chiarimenti sulla produzione e contenuto dei certificati medici prodotti dalle famiglie.

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art.25 co.2 e ss. D.Lgs.165/2001
- Vista la Nota informativa MIM prot.4155 del 07.02.2023 avente ad oggetto Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107
- Visto il Dec.L.vo 13 aprile 2017 n.62
- Vista la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 16.05.2024 con cui sono stati approvati i criteri di deroga ai limiti delle assenze computabili ai fini della validità anno scolastico

COMUNICA

Per opportuna conoscenza le seguenti informazioni di cui all'oggetto:

A) CASI DI ASSENZE DEROGABILI AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:

1. Assenze non continuative per motivi di salute, purché dovute a cause di tipo continuativo o ricorrente o periodico quali le patologie croniche, le fisioterapie, il ricovero ospedaliero, le cure programmate, le cure domiciliari per terapie prolungate o riabilitative periodiche e purché certificate da struttura competente

2. Assenze continuative per gravi motivi di salute (dove per continuative si intende che si protrae nel tempo e che viene interrotta da ritorni a scuola, nel senso che l'ordinarietà è costituita dal reiterarsi del periodo di malattia e la frequenza scolastica è una interruzione della stessa)

3. Assenze per sottoporsi a donazioni di sangue

4. Assenze per gravissimi problemi di famiglia (ad esempio provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado)

5. Assenze motivate da adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

6. Assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive

7. Assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.), purché previste nel PTOF e nel POF annuale e purché annotate nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento

8. Assenze dovute a partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazioni linguistiche o informatiche richieste per il portfolio dello studente) per il Primo Ciclo di Istruzione

9. Assenze per uscita anticipata per frequentare le lezioni a Conservatori Musicali, Accademie

10. Assenze che ricadono durante l'orario scolastico ma che riguardano iniziative previste dal PTOF che si svolgono oltre lo spazio dell'ordinaria aula scolastica e che devono essere necessariamente considerabili ed assimilabili ad ore effettive di lezione: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, partecipazione a stage previsti per il Primo Ciclo di Istruzione, partecipazione a progetti che prevedono scambi culturali all'estero per il Primo Ciclo di Istruzione

11. Assenze dovute a frequentazione di Percorsi sub genere PCTO presso Enti di Formazione a seguito di stipula di apposite Convenzioni

12. Riduzione d'orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per neve, per assenza insegnanti che ha comportato mancata erogazione delle lezioni ed uscita anticipata, per altri eventi eccezionali)

13. Assenze dalle lezioni curricolari dello studente, dovute a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza scolastico

14. Tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria

15. Alunni stranieri, nomadi, circensi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra

B) Casi di deroghe specifiche per alunni BES

-assenze determinate da elementi oggettivi e documentali (segnalazione degli operatori dei servizi sociali) **ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**, da assumere nel verbale dello scrutinio finale;

- assenze temporanee rese necessarie da occasioni, circostanze, esigenze, cause di forza maggiore:

- 1) con carattere di eccezionalità;
- 2) con riferimento precipuo all'ambito familiare;
- 3) riferibili all'area del disagio e dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;

4) documentabili con certificazione formale da parte, di strutture sociali, di strutture o munera sanitari, di autorità giudiziaria;

5) rientranti nella seguente tipologia:

- **provvedimenti dell'autorità giudiziaria di restrizione della libertà dei genitori** o di problematico affidamento
- **lutti di componenti del nucleo familiare**
- **attivazione di separazione dei genitori** (sono in pratica alunni in condizioni BES)
- **mobilità familiare debitamente documentata** anche mediante autocertificazione, da un genitore
- **rientro nel paese di origine**
- **trasferimento della famiglia**
- **segnalazioni ad istituzioni per l'assistenza sociale** per cui sono definiti o in via di definizione dalla scuola in collaborazione con le dette istituzioni specifici progetti didattici ed interventi personalizzati;

C) Cause di deroghe specifiche per alunni H

1. Per gli alunni diversamente abili si ammette come DEROGA mancata frequenza causata o concausata dall'handicap

2. Con il termine "causata o concausata" si intende:

- Assenze causate direttamente morbidità connessa all'handicap (prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H)
- Assenze causate dalle difficoltà di gestione ordinaria dell'orario scolastico da parte dell'alunno H (prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H)
- Assenze causate da acuto disagio personale, emotivo, relazionale connesse all'handicap che rendono marcatamente non desiderabile da parte dell'alunno e o del tutore la frequenza della scuola in specifiche giornate (prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H)
- In via eccezionale, disguidi non imputabili all'alunno H ma alla figura di presa in carico (prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H):

2) Indisponibilità dell'accompagnatore

3) Mancata presa in carico da parte di docente di sostegno per le lezioni antimeridiane

4) Carenza transitoria della presa in carico da parte della famiglia con lacunosa gestione degli obblighi di orario

È indispensabile includere nel PEI l'articolato delle dette deroghe.

Il docente di sostegno vigilerà affinché non vi siano abusi e distorsioni

D) Cause di esclusione di deroghe

Non rientrano nel computo di ore di assenze derogabili ai fini della validità dell'anno scolastico:

1. Entrate in ritardo alla 2° ora anche se giustificate da un genitore, e anche se autorizzate sul libretto assenze dal dirigente scolastico o suo delegato

2. Uscite in anticipo, (oltre il limite autorizzato dal Regolamento di Istituto);

3. Assenze brevi per malattie generiche (non rientranti in nessuna delle 2 tipologie sub.1 e 2 che accedono alla derogabilità, come meglio indicate in F) p.4.a) **e/o motivi di famiglia**

4. Assenze collettive;

5. Assenze nel caso di NON partecipazione a viaggi d'istruzione visite guidate, attività organizzate in orario curriculare, attività previste nel PTOF e nel POF annuale

6. Tutti gli altri casi di assenza non espressamente previsti nelle suddette ipotesi di deroghe

E) Indicazioni procedurali sull'accesso alla deroga

1. Le assenze, derogabili o no, richiedono comunque una tempestiva GIUSTIFICAZIONE da parte dei genitori. La GIUSTIFICAZIONE assolve alla funzione di responsabilizzare all'importanza del DOVERE di FREQUENZA. La MOTIVAZIONE di una assenza -se non rappresenta un atteggiamento di scarsa valorizzazione della presenza scolastica- è sempre riconducibili ad un IMPEDIMENTO e pertanto la scuola ovviamente accetta la GIUSTIFICAZIONE ma **NON può né omettere la registrazione dell'assenza né la sua valorizzazione come mancata ricezione delle lezioni e pertanto il suo conteggio ai fini della validità scolastica**

2. Non sono attivabili AUTOMATISMI di deroga, ovvero l' **ACCESSO AUTOMATICO** alle deroghe delle assenze a seguito della mera ricorrenza delle ipotesi previste e deliberate e produzione di certificazione da parte delle famiglie, in quanto è sempre il **CONSIGLIO DI CLASSE** nella sua potestà che:

- deve verificare CASO PER CASO, in base alla documentazione prodotta dalle famiglie, che effettivamente l'assenza rientri nelle ipotesi di derogabilità deliberate collegialmente e darne atto nel verbale di scrutinio finale

- deve VALUTARE comunque l' **IMPATTO DELLE ASSENZE, anche se derogabili, SUI LIVELLI DI APPRENDIMENTO**, atteso che il limite normativo del 25% di assenze per la validità dell'anno scolastico è in correlazione con la valutazione di *presunzione iuris tantum* della congruità del tempo di frequenza ai livelli essenziali di prestazione del servizio scolastico. Pertanto il Consiglio di Classe non potrà procedere all'ammissione alla classe successiva qualora si sia accertato, sulla base delle evidenze valutative agli atti, che il numero delle assenze anche se derogabili abbia determinato il **mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento** richiesti per l'ammissione

F) Chiarimenti sulla valenza dei certificati medici ai fini della frequenza scolastica

1. Per la riammissione in classe in caso di assenza superiore a 5 gg. non è sempre necessario il certificato medico: è sufficiente la giustificazione come autocertificazione della famiglia, atteso che assenze superiori a 5 gg. possono essere dovute a motivi non pertinenti alla salute

2. In caso di assenza di alunno-a pari, inferiore o superiore a 5 gg. la scuola NON OBBLIGA a conferire certificato medico; se però l'assenza è dovuta a motivi di salute connessi a condizioni patologiche che, anche in caso di guarigione clinica, **rappresentano un pericolo di contagio da agenti infettivi o un pericolo di altro genere connesso alla detta condizione patologica**, è dovere deontologico del MMG Medico di Medicina Generale o PLS Pediatra di libera scelta inibire l'accesso a scuola oppure, viceversa, informare la scuola del cessato pericolo. Detto dovere peraltro è anche in capo ai genitori.

3. Qualora l'assenza è dovuta a **motivi di salute correlati a pericoli di contagio**, come anzi detto, sarà il medico MMG o PLS che valuta se il rientro in comunità possa costituire -in relazione alla patologia che la scuola non è tenuta né vuole sapere- un pericolo di contagio e pertanto decide di accompagnare il **certificato di rientro a scuola** che specifica: *L'alunno (cognome e nome) è stato assente dalle lezioni per il periodo dal ...al...per ragioni riconducibili a motivi di salute, essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica*

4. Per le DEROGHE ALLE ASSENZE inerenti MOTIVI DI SALUTE:

- a) La deroga è ammissibile solo se la condizione patologica che ha impedito la frequenza è riconducibile ad una delle due seguenti tipologie:
- **Tipologia 1:** assenze non continuative per motivi di salute dovute a **cause di tipo continuativo o ricorrente o periodico** quali le **patologie croniche**, le **fisioterapie -continue o ricorrenti o periodiche-** il **ricovero ospedaliero**, le **cure programmate**, le **cure domiciliari per terapie prolungate o riabilitative periodiche** e purché certificate da struttura competente
 - **Tipologia 2:** assenze **continue** per **gravi motivi di salute** (dove per continuativa si intende che si protrae nel tempo e che viene interrotta da ritorni a scuola, nel senso che l'ordinarietà è costituita dal reiterarsi del periodo di malattia e la frequenza scolastica è un'interruzione della stessa)
- b) Nei predetti casi, la deroga è accertabile solo se il medico abbia valorizzato e certificato la patologia come rientrante in una delle due predette tipologie, ovvero malattie gravi o croniche o tali da impegnare strutture sanitarie o processi di cura e riabilitazioni importanti
- c) Anche nei casi di assenze per malattia derogabili, sussistono i doveri di REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE che sono comunque CONTEGGIATI ai fini del mero e oggettivo calcolo delle assenze, salvo ad essere scomutate ai fini della validità dell'anno scolastico
- d) Anche nei casi di assenze per malattia derogabili **NON si procede per automatismo** ma valgono le stesse prescrizioni in merito alle prerogative del Consiglio di Classe ovvero
- verificare CASO PER CASO, in base ai certificati medici prodotti, che effettivamente l'assenza rientri nelle ipotesi di derogabilità deliberate collegialmente e darne atto nel verbale di scrutinio finale
 - VALUTARE comunque **l'IMPATTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA, anche se derogabili, SUI LIVELLI DI APPRENDIMENTO**
- e) **Certificati medici dove è attestato esclusivamente lo stato di buona salute ai fini del rientro a scuola e all'ordinaria frequenza**, non rientranti nelle due tipologie di cui sopra, non sono di norma ritenuti validi per l'accesso alle deroghe sul numero di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, trattandosi di **assenze generiche per motivi di salute** che partecipano all'ordinario conteggio delle assenze effettive e non vengono pertanto scalate dal computo finale, in quanto rientrano nella valutazione preventiva fatta dal legislatore del 25% di assenze ammissibili;
- f) In tutti i certificati medici **non è richiesto, né il medico vi è tenuto, di fornire informazioni contenenti dati sensibili** in merito a qualificazioni di **diagnosi** o motivazioni di particolare specificità che attengono **la sfera strettamente intima e personale:** trattasi di **DATI SENSIBILI** che non pertengono alle informazioni disponibili alla scuola e che sono tutelati dalla normativa sulla privacy e dal GDPR.

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia oggetto di informativa, si confida nel senso di responsabilità e Comunità di tutti gli attori scolastici.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filomena Di Rella

"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate"